REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59780 del ruolo generale proposto da I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano Caruso, Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Lidia Carcavallo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

nei confronti di

XX, non costituito

per la riforma

della sentenza n. 53/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, depositata il 28.6.2021.

Udito alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, data per letta la relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza, l'Avv. Giuseppina Giannico in rappresentanza dell'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La sentenza appellata ha parzialmente accolto il ricorso di primo grado proposto dall'odierno appellato per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema misto (retributivo-contributivo) con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo.

La sentenza ha riconosciuto all'odierno appellato il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,445%.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello, con il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 54 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'appellato non si è costituito.

All'udienza odierna, l'avvocato dell'INPS ha insistito nelle conclusioni agli atti.

DIRITTO

Il Collegio, rilevata la mancata costituzione dell'appellato, ne dichiara la contumacia.

L'appello merita accoglimento.

La sentenza appellata nel riconoscere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema misto (retributivo-contributivo) con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ha fatto errata applicazione del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, riconoscendo all'appellato il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,445%.

Va quindi fatta corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Riunite, nella sentenza n. 1/QM/2021, che il Collegio condivide e che è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17, n. 1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile, per cui "la quota retributiva della pensione a liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.".

L'appello merita, quindi, di essere accolto in parte qua e la sentenza impugnata, impregiudicata ogni questione su interessi legali e

rivalutazione monetaria, deve essere riformata e per l'effetto dichiarato il diritto del sigXX di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%, nei termini stabiliti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/2021/QM.

Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e stante l'obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo a seguito del duplice intervento delle Sezioni riunite di questa Corte.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell'appellato, accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Relatore	Il Presidente
dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

IL DIRIGENTE 21/03/2024

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Giuseppina Maio)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 21/03/2024

Il dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 21/03/2024

Il dirigente

f.to digitalmente